

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE

MERCATO SETTIMANALE

DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114
LEGGE REGIONALE 02 AGOSTO 1999, N. 20

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del
11.02.2011

COMUNE
NUS

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

PRESCRIZIONI GENERALI

Il commercio su area pubblica esercitato nel comune di Nus è disciplinato dal titolo X del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59”, dalla legge regionale 02 agosto 1999, n. 20 “Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6” “Disciplina delle manifestazioni fieristiche”, dai regolamenti comunali di Polizia urbana, d’Igiene e Sanità, dal presente regolamento, unitamente alle planimetrie allegate.

La vigilanza del mercato è affidata all’Ufficio di Polizia Locale

CAPITOLO II

ZONE DI MERCATO E LIMITI DI OCCUPAZIONE

ARTICOLO 2

MODALITA' DI SVOLGIMENTO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Per aree pubbliche si intendono strade, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico. Al fine di soddisfare le esigenze e le aspettative della popolazione e per la funzione complementare e calmieratrice svolta dal commercio su aree pubbliche rispetto a quello in sede fissa si istituisce un mercato a carattere annuale.

Il commercio su aree pubbliche è esercitato secondo le modalità seguenti:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante;

PERIODO	ANNUALE
GIORNO	SABATO
LUOGO	PIAZZALE EX CPN SOTTO
POSTI ASSEGNATI	4: DI CUI 2 NON ALIMENTARI, 2 ALIMENTARI
AGRICOLTORI	2

ARTICOLO 3

ISTITUZIONE, SPOSTAMENTO E SOPPRESSIONE DEI MERCATI

E' facoltà del Consiglio Comunale, in attuazione dell'art. 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e del capo III della legge regionale 02 agosto 1999, n. 20, sentito il parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale dei consumatori e delle imprese di commercio, di deliberare in materia di nuova istituzione, spostamento o soppressione dei mercati con relativa modifica degli artt. 2,4 e seguenti del presente regolamento.

ARTICOLO 4

POSTEGGIO E RELATIVE DIMENSIONI

Per posteggio si intende la parte di area pubblica o di area privata di cui il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività e si intende l'intera superficie occupata dal banco di vendita, dalle attrezzature, dalle merci e dagli automezzi.

Si intende per fronte il lato del banco a contatto del pubblico, per retrobanco il lato del banco a contatto del rivenditore, per fianchi i restanti lati.

Le dimensioni dei posteggi sono così stabilite:

<i>POSTEGGIO</i>	<i>SUPERFICIE</i>		
3	36,00	4	9
4	36,00	4	9
5	36,00	4	9
6	36,00	4	9
<i>AGRICOLTORI-PRODUTTORI DIRETTI</i>			
1	18.00	4	4.5
2	18.00	4	4.5

La mostra delle merci deve avvenire in modo da non impedire la visuale dei banchi vicini, danneggiare l'attività di altri venditori o intralciare la circolazione pedonale e veicolare.

In nessun caso è consentito depositare attrezzature o automezzo al di fuori dell'area del posteggio assegnato con assoluto divieto di ingombrare i passaggi per il pubblico.

E' vietato chiudere la parte laterale dei banchi con assi o altre coperture quando ciò nasconda o impedisca la vista dei banchi vicini. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere posto ad un'altezza minima dal suolo di m. 2 (due), misurata nella parte più bassa e deve presentarsi in modo decoroso alla vista. E' vietato l'uso di tende le cui dimensioni impediscono la libera circolazione degli acquirenti.

E' altresì vietata la vendita a chiamata con qualsiasi mezzo, grida esagerate o altri richiami chiassosi o molesti.

AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 5

RILASCIO AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

La procedura di rilascio delle autorizzazioni amministrative è disciplinata dall'articolo 6, della legge regionale 02 agosto 1999, n. 20. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine non superiore a novanta giorni, decorso il quale le istanze devono considerarsi accolte.

Ai sensi e per effetto dell'articolo 6, 4 comma, della legge regionale 02 agosto 1999, n. 20 il rilascio delle autorizzazioni di tipo A avverrà sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto, prescindendo dal fatto di aver potuto o meno svolgere l'attività;
- b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- c) attestazione di invalidità non inferiore al 67%, rilasciata dal competente Servizio dell'U.S.L.;
- d) attestazione dell'avvenuto collocamento in mobilità da aziende in crisi;
- e) dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A.;
- f) ordine cronologico di spedizione.

ARTICOLO 6

REVOCA DEL POSTEGGIO

Per rilevanti motivi di pubblico interesse il Comune può disporre la revoca del posteggio senza oneri per il Comune e con diritto dell'operatore ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, se possibile economicamente equivalente salvo nel caso di spostamento del mercati.

ARTICOLO 7

MIGLIORIE

I venditori abituali, al fine di migliorare la loro posizione, possono presentare domanda al competente ufficio onde ottenere il trasferimento in uno dei posti che si rendessero vacanti nel mercato.

L'avviso di posti disponibili verrà esposto all'Albo Pretorio del Comune. Trascorso il periodo di pubblicazione si procederà con le stesse modalità di cui all'articolo 5 per la formazione della graduatoria dei richiedenti e l'assegnazione del posto.

VIABILITÀ

ARTICOLO 8

AREA DESTINATA ALLA SOSTA DEI VEICOLI

La sosta dei veicoli adibiti all'attività di vendita dovrà avvenire entro l'area del posteggio assegnata.

ARTICOLO 9

CIRCOLAZIONE INTERNA

Il Sindaco, con apposite ordinanze, può disciplinare la circolazione interna nei vari mercati.

I commercianti che non hanno il posto assegnato non possono entrare con i propri veicoli nelle aree dei mercati senza il benestare degli Agenti di Polizia Locale operanti in loco.

ORARI

ARTICOLO 10

ORARIO DI VENDITA

Ai sensi e per effetto dell'articolo 11 della legge regionale 02 agosto 1999, n. 20, per questioni di ordine pubblico, si rende necessario procedere alla determinazione di orari diversi secondo il sistema di vendita in sede fissa oppure su area pubblica.

Gli orari sono stabiliti nel seguente modo:

dalle ore 8.00
alle ore 14.00

Nel caso in cui il giorno di svolgimento del mercato coincida con il giorno di Natale o di Capodanno (01/01), tale mercato viene anticipato al giorno 24 dicembre relativamente al giorno di Natale e al giorno 31 dicembre relativamente al giorno di Capodanno (01/01).

Per questioni di ordine interno dell'area del commercio su area pubblica qualora il posteggio non venga occupato entro le ore 08.30, lo stesso si intenderà temporaneamente non occupato e si procederà ai sensi del successivo articolo 16 (assegnazione giornaliera dei posti vacanti).

In caso di impedimenti gravi il posteggio sarà riservato al titolare per ulteriori trenta minuti previo preavviso telefonico, non abituale, all'Ufficio di Polizia Locale. Dopo tale ora il posto sarà a disposizione degli Agenti operanti sul mercato i quali dovranno assegnarlo ai venditori occasionali. In questo caso il titolare non potrà reclamare alcun diritto o rimborso.

Ogni posteggio non potrà essere occupato contemporaneamente da più imprese.

Le operazioni di allestimento delle attrezzature e delle esposizioni possono iniziare a partire da 90 minuti prima dell'inizio dell'apertura del mercato. L'area occupata del posteggio deve essere completamente sgombra entro 90 minuti prima dopo la chiusura del mercato.

In caso di inaccessibilità della zona di mercato per cause eccezionali, quali lavori in corso, manifestazioni o condizioni climatiche incompatibile con lo svolgimento del mercato stesso, il Sindaco può, per ragioni di incolumità degli stessi, impedire l'accesso dei commercianti su area pubblica e l'assenza non rientra nel novero dei quattro mesi di cui all'articolo 9 - comma 1° lettera d) della legge regionale 02 agosto 1999, n. 20.

Il Sindaco, con ordinanza motivata, per motivi di ordine pubblico o di interesse pubblico, può temporaneamente inibire l'esercizio del commercio sull'area pubblica allo scopo individuata e ridurre la stessa dimensione dell'area ed il numero dei posteggi.

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

ARTICOLO 11

DISCIPLINA GENERALE

Tutti coloro che accedono al mercato sono soggetti alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia nonché alle ordinanze del sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli agenti della polizia locale, dai delegati sanitari e comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

CAPITOLO III

VENDITORI ABITUALI

ARTICOLO 12

DEFINIZIONE

Sono definiti venditori abituali gli operatori commerciali ai quali è stato assegnato un posteggio a carattere continuativo. La concessione avrà durata decennale.

ARTICOLO 13

CRITERI DI PRIORITÀ'

Nel caso si rendesse necessario provvedere alla riassegnazione dei posteggi a soggetti già titolari di idonea autorizzazione amministrativa di tipologia A di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998. n. 114, i posteggi derivanti dalla ristrutturazione sono assegnati sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) anzianità di presenza dell'azienda al mercato di Nus. Sarà cura del soggetto interessato dimostrare il possesso del requisito, mediante l'esibizione di ricevute di pagamento del suolo pubblico;
- b) anzianità di iscrizione al registro imprese dell'azienda (ex ditte) per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche tenuto dalla Camera di Commercio, ai sensi del R.D. n. 2011 del 20 settembre 1934;
- c) dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A.;
- d) sorteggio.

ARTICOLO 14

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI: GRADUATORIA

Al fine di stilare la graduatoria, verrà nominata un'apposita commissione composta dal Segretario Comunale, dal responsabile della Polizia Locale o da un suo delegato, da un rappresentante degli operatori presenti sul mercato.

La graduatoria verrà affissa all'albo pretorio. E' possibile presentare osservazioni e proposte di modifica al competente Ufficio comunale che le accoglie o le respinge entro i successivi 15 giorni. Nel caso di accoglimento la graduatoria corretta verrà pubblicata per ulteriori due mercati all'albo pretorio e presso le aree di mercato. Successivamente a

detti termini si procede all'assegnazione dei posteggi ristrutturati con scelta degli interessati in base all'ordine di graduatoria nell'ambito delle relative classi.

Gli interessati devono decidere entro lo stesso giorno, pena la retrocessione all'ultimo posto della graduatoria.

CAPITOLO IV

VENDITORI OCCASIONALI

ARTICOLO 14

DEFINIZIONE

Sono definiti venditori occasionali coloro che non sono assegnatari di posteggio in via continuativa.

Costoro potranno svolgere la loro attività nei posteggi che giornalmente risulteranno liberi, nella zona di mercato.

ARTICOLO 15

ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTI VACANTI

Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della relativa concessione è prioritariamente assegnato, di volta in volta, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 5 del presente regolamento.

La graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione giornaliera dei posti vacanti è aggiornata settimanalmente e sarà esposta all'albo comunale. L'area di concessione suindicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.

I commercianti su area pubblica che non hanno il posto assegnato non possono entrare nell'area di mercato senza il benestare degli Agenti preposti. Durante l'assegnazione, i venditori occasionali che, senza giustificato motivo, sono assenti nel momento del loro turno, perdono il diritto di prelazione.

I venditori che non occupino o rifiutino il posto loro assegnato vengono considerati assenti.

E' fatta salva la graduatoria in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

CAPITOLO V

DISCIPLINA DELLE VENDITE

ARTICOLO 16

AMMISSIONE ALLE ZONE DI MERCATO PER LA VENDITA

Sono ammessi al mercato i commercianti su area pubblica, i produttori agricoli purché in regola con le autorizzazioni e con le concessioni del posteggio.

Dovranno essere in regola con le norme tutti coloro che intendono effettuare vendite in qualsivoglia occasione.

ARTICOLO 17

OBBLIGHI A CARICO DEL COMMERCIANTE

Durante le operazioni di vendita, l'autorizzazione amministrativa al commercio dovrà essere permanentemente esposta in modo ben visibile sul banco e dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli Agenti di Polizia Locale addetti al controllo.

Ogni articolo di merce in vendita dovrà essere munito di prezzo in modo tale che lo stesso sia di chiara e facile percezione.

ARTICOLO 18

DIVIETO PER I COMMERCIANTI

E' assolutamente vietato, nel collocare i banchi, fare buchi nel suolo con qualsiasi mezzo senza autorizzazione specifica.

E' vietato il collocamento diretto al suolo di qualsiasi genere di merce e così pure la vendita diretta su carri e veicoli se non già convenientemente attrezzati a tale scopo.

Il piede del banco ed i pali di sostegno delle tende devono avere una base di appoggio atta ad impedire la penetrazione ed il danneggiamento dell'asfalto.

Le derrate alimentari poste in vendita sul mercato devono essere tenute in vista, in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli Agenti e dai Funzionari della Vigilanza sanitaria.

E' vietata la circolazione ed il posteggio di automezzi e carri nell'interno delle aree adibite a sede di mercato. I carri e gli automezzi potranno circolare solo prima dell'ora di apertura e dopo l'ora di chiusura del mercato. E' altresì vietato danneggiare, deteriorare o insudiciare il suolo pubblico e accendere fuochi, con la sola eccezione di apparecchiature per il riscaldamento durante i periodi freddi.

In questo ultimo caso le apparecchiature dovranno essere posizionate in modo tale da non danneggiare la pavimentazione e sarà obbligatorio avere con se un estintore. Le scorie e le ceneri che dovessero finire sul suolo pubblico dovranno essere raccolte perfettamente e portate ai punti di raccolta della nettezza urbana, unitamente agli altri eventuali rifiuti.

ARTICOLO 19

DISPOSIZIONI FINALI

Il Sindaco, con apposita ordinanza, può disciplinare il funzionamento interno dei mercati, per quanto riguarda viabilità, igiene, circolazione interna, sicurezza, ed ogni altro aspetto.

In ogni zona adibita a mercato è vietato tenere condotte scorrette verso i colleghi, il pubblico ed il personale addetto alla sorveglianza.

PRODUTTORI AGRICOLI

ARTICOLO 20

DISPOSIZIONI GENERALI

Sono ammessi ad effettuare la vendita nei mercati i produttori agricoli, a condizione che vendano esclusivamente i prodotti ottenuti dalla coltura dei loro fondi, previa domanda in carta legale inoltrata all'Ufficio comunale competente, con i dovuti allegati, per l'assegnazione del posteggio.

ARTICOLO 21

ASSEGNAZIONE DEI POSTI AGLI AGRICOLTORI

Le assegnazioni dei posti destinati agli agricoltori vengono effettuate secondo la data di presentazione della domanda. L'ordine cronologico di presentazione risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione di quest'ultima a mano. Qualora le domande abbiano la stessa data si procederà a stilare un'apposita graduatoria stabilita sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) anzianità di presenza sul mercato desunta dagli atti d'ufficio;
- b) minor numero di concessioni di posteggi;
- c) anzianità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale.

Nel caso in cui la graduatoria preveda due soggetti con pari punteggio si procederà per anzianità di età e successivamente per sorteggio.

DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO

ARTICOLO 22

CASI DI DECADENZA

In considerazione che viene istituito un mercato a carattere annuale la decadenza della concessione del posteggio e conseguente revoca avverrà oltre che per i motivi indicati dal decreto legislativo 114/98 e dalla legge regionale 20/1999, qualora il posteggio non venga utilizzato per diciassette giorni salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

Le giustificazioni per i casi di assenza previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 20/1999, dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale entro otto giorni dall'inizio dell'assenza.

Le assenze non comunicate entro il termine saranno considerate ingiustificate.

Non saranno considerate assenze ai fini dell'articolo 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 20/1999, le giornate in cui le aree destinate allo svolgimento del mercato saranno dichiarate impraticabili per eventi eccezionali, su disposizione del Sindaco o del Comandante della Polizia Locale.

NORME SANITARIE E NETTEZZA URBANA

ARTICOLO 23

DISPOSIZIONI GENERALI

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari sia di somministrazione di alimenti e bevande.

ARTICOLO 24

VENDITA DI GENERI ALIMENTARI

Nel mercato è proibito uccidere, spennare il pollame e sviscerare polli e conigli; è vietato indossare grembiuli insanguinati alla vista del pubblico. La vendita di polli, conigli e di ogni altro tipo di carne allo stato fresco deve essere fatta su banchi attrezzati con piani di marmo, acciaio inossidabile o altro materiale lavabile, con vetrine di protezione verso il pubblico, possibilmente refrigerate e la merce esposta protetta da reti, veli antimosche e vetri scorrevoli.

I banchi di vendita di generi ittici devono avere il piano di marmo o materiale lavabile inclinato e provvisto di fori per il gocciolamento dell'acqua che non dovrà comunque avvenire sul suolo pubblico; la merce deve essere protetta da reti o veli antimosche.

ARTICOLO 25

OPERAZIONI DI PULIZIA

I venditori abituali o occasionali devono mantenere pulito il suolo nella parte sottostante al banco e nell'area di posteggio sia durante l'occupazione sia all'atto della rimozione del banco stesso.

I rifiuti di qualsiasi genere devono essere posti in recipienti adatti, collocati dietro o sotto i banchi.

Alla rimozione del banco sarà cura di ogni commerciante riporre i rifiuti in appositi sacchi di polietilene. I sacchi dovranno essere chiusi e depositati negli appositi raccoglitori. I cartoni e le cassette dovranno essere impacchettati, legati e depositati accanto ai contenitori.

I posti di vendita dovranno sempre essere tenuti puliti sia anteriormente sia posteriormente e nella parte sottostante del banco.

Al di fuori delle operazioni di vendita i banchi devono essere liberi da merci, da ingombri o da oggetti di qualsiasi natura.

RISCOSSIONI DEI DIRITTI DI POSTEGGIO

ARTICOLO 26

SPOSTAMENTO DEL MERCATO

L'eventuale spostamento del mercato o parte di esso, come da articolo 3 del presente regolamento, non pregiudica la riscossione dei diritti di occupazione né interrompe o modifica il corso dell'abbonamento che si intende stipulato per uno spazio generico purché di uguali dimensioni.

ARTICOLO 27

VENDITORI OCCASIONALI

Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dovuto dai venditori occasionali verrà riscosso giornalmente dagli Agenti di Polizia Locale mediante versamento del denaro nelle mani degli stessi. I bollettari di riscossione saranno sottoposti ad opportuni controlli da parte dell' Ufficio Ragioneria.

ARTICOLO 28

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è possibile sull'intero territorio comunale. Per motivi di viabilità stradale, di circolazione interna e di arredo urbano si ritiene opportuno vietare tale forma nei centri abitati. Il commercio su area pubblica in forma itinerante è altresì vietato ad una distanza a raggio di mt. 50 nelle aree di cui all'articolo 2 nel giorno di mercato o fiera per tutta la durata dello stesso.

Per i motivi igienico-sanitari il commercio itinerante di prodotti alimentari non in recipienti sigillati, fermo restando il rispetto delle norme sulle attrezzature e sui mezzi adibiti alla vendita e sulla necessità di allacciamento idrico ed elettrico in relazione ai prodotti posti in vendita, non potrà avvenire con sosta in aree non asfaltate o non dotate di pavimentazione impermeabile, o comunque in prossimità di fronti di polverosità (scavi, cantieri, ecc.) o di esalazioni dannose agli alimenti esposti o tali da impartire odori sgradevoli; i mezzi non potranno sostare a distanza inferiore a 50 metri da servizi igienici e a m. 50 da eventuali depositi di rifiuti.

Per ragioni di decoro e di tutela della quiete è inoltre vietato esercitare l'attività di commercio itinerante ad una distanza inferiore a m. 200 dal perimetro dei cimiteri, dagli ospedali o Case di Cura.

E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi nelle immediate vicinanze di scuole ed ospedale; tale divieto è esteso a tutto il territorio comunale prima delle ore 7.30 e dopo le ore 20.00 nonché dalle ore 13.00 alle ore 15.00. I commercianti itineranti devono osservare l'orario stabilito dal comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio.

Il sindaco ha facoltà di stabilire ulteriori divieti che di volta in volta si rendessero necessari in occasioni di manifestazioni di carattere occasionali. I commercianti itineranti devono osservare l'orario stabilito dal comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio.

SANZIONI

ARTICOLO 29

DISPOSIZIONI GENERALI

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento si applicheranno a carico dei trasgressori, le sanzioni previste dall'articolo 29 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 oltre che dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 30

FURTI E INCENDI

L'amministrazione comunale non risponde dei furti ed incendi che si verificano nel mercato.

ARTICOLO 31

RIFERIMENTO ALLE LEGGI

Per quanto non specificato nelle presenti norme si fa riferimento alle leggi vigenti.